REGOLAMENTO (CE) N. 1960/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

recante modalità transitorie di applicazione del regime dei prezzi di entrata per i succhi e i mosti d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [2], in particolare l'articolo 53, paragrafo 3 e l'articolo 83,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [3], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che, per i succhi e i mosti per i quali l'applicazione dei dazi doganali dipende dal prezzo d'importazione del prodotto importato, l'esattezza di tale prezzo viene controllata mediante un valore forfettario, calcolato per origine e per prodotto, in base ai corsi constatati sui mercati rappresentativi di importazione degli Stati membri; che le particolarità del sistema di importazione di succhi e di mosti d'uva nella Comunità e, in particolare, l'assenza di mercati rappresentativi di importazione negli Stati membri, impedisce di calcolare questo valore forfettario in base alle disposizioni attuali dell'articolo 53; che, in attesa che il Consiglio adotti una misura che permetta di adeguare tali disposizioni alla realtà del sistema delle importazioni, è necessario adottare misure transitorie per permettere alle autorità doganali di comparare i prezzi di importazione ai prezzi di entrata indicati nella tariffa doganale comune, per poter stabilire i dazi doganali da riscuotere; che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3290/94, l'applicazione delle misure transitorie previste dal presente regolamento non può potrarsi oltre il 30 giugno 1996;

considerando che il prezzo d'importazione in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune deve essere pari al prezzo fob dei prodotti in esame, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento reca modalità transitorie di applicazione del regime dei prezzi di entrata dei prodotti indicati nell'allegato I, terza parte, sezione I, allegato 2 della tariffa doganale delle Comunità europee, fino al 30 giugno 1996.

Articolo 2

Ogni dichiarazione di immissione in libera pratica può contenere soltanto merci aventi la stessa origine e contemplate da un solo codice della nomenclatura combinata.

Articolo 3

1. Il prezzo di importazione in base al quale i prodotti di cui all'articolo 1 sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee deve essere pari al prezzo fob del prodotto considerato nel paese di origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

2. Qualora il prezzo di importazione non possa essere stabilito applicando il disposto del paragrafo 1, i prodotti di cui all'articolo 1 sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee in base al valore in dogana stabilito in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [4].

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1995.

Esso si applica fino al 30 giugno 1996.

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
[3] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[4] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione